

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 548/AV2 DEL 13/04/2017**

**Oggetto: Art.23 CCNL 1/09/1995 Comparto Sanità – art.2110 cod.civ. Risoluzione rapporto di lavoro per superamento periodo di comportamento dipendente F.G. Operatore tecnico a tempo indeterminato.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”.

**VISTA** l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Federico Grilli, nato ad Ancona, il 9/09/1974, matricola n. 31428, inquadrato nel profilo professionale di Operatore Tecnico, cat.B, in data 31/12/2016 ha esaurito e superato il periodo di comportamento di diciotto mesi (ovvero 540 giorni), previsto dall’art.23, c.1 del CCNL 1/09/1995 Comparto Sanità, come comunicato dal Dirigente responsabile della UOC Gestione Personale, con nota n.4768 del 12/01/2017, in quanto assente dal servizio per malattia per complessivi 18 mesi contrattualmente previsti, nei periodi riguardanti il triennio precedente l’ultimo certificato di malattia e con il trattamento sotto indicato:
  - 264 giorni retribuiti al 100%
  - 90 giorni retribuiti al 90%

- 186 giorni retribuiti al 50%.
- 3. di prendere atto che il dipendente non ha presentato, prima del superamento del suddetto periodo e con tempestività la richiesta di conservazione del posto di cui all'art.23, comma 2, del CCNL 1/09/1995 del Comparto Sanità;
- 4. di intendere, per gli effetti, risolto con decorrenza 31/12/2016 il rapporto individuale di lavoro con il sig. Federico Grilli;
- 5. di riservarsi di effettuare con successivo e specifico provvedimento la quantificazione e liquidazione spettante dell'indennità sostitutiva di preavviso, di tutte le competenze di fine rapporto e del corrispettivo delle ferie maturate e non godute.
- 6. di dichiarare che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio Asur 2017, essendo rimessa a successivo provvedimento la quantificazione specifica degli oneri derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il Sig. Federico Grilli.
- 7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.
- 8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE AREA VASTA 2**  
**Ing. Maurizio Bevilacqua**

**Per il parere infrascritto:**

le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente dell'U.O.C. Gestione Personale, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio ASUR 2017.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE**  
**(dott.ssa Letizia Paris)**

**IL DIRIGENTE**  
**U.O. BILANCIO**  
**(dott.ssa Antonella Casaccia)**

La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

## **- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

### **U.O.C. GESTIONE PERSONALE**

#### *Normativa di riferimento*

**Art.23 del CCNL Comparto Sanità del 1/09/1995**

**Art. 2110 codice civile.**

#### *Motivazione*

In data 9/12/2016 la Dirigente responsabile della UO Gestione Personale dell'Area Vasta n.2 di Fabriano, con nota racc. ar. n.207976 ha comunicato al dipendente, Federico Grilli, Operatore tecnico cat. B, che in data 30/12/2016 sarebbe terminato il periodo di malattia con retribuzione, come previsto dall'art.23 del CCNL del 1995 e s.m.i. del Comparto Sanità. Contestualmente il dipendente è stato informato circa la possibilità di richiedere, tempestivamente, la fruizione di ulteriore periodo di 18 mesi di conservazione del posto alle condizioni di cui al citato art. 23, comma 2 e seguenti, con avvertenza che in caso di mancato riscontro il rapporto si intendeva risolto a far data dal 31/12/2016.

In carenza di tempestivo riscontro, questa Amministrazione, con nota racc.ar. n.4778 del 12/01/2017 ha comunicato al dipendente l'intendimento di risoluzione del rapporto di lavoro, con effetto dal 31/12/2016.

Entrambe le missive sono state inviate personalmente al dipendente al domicilio prescelto dallo stesso durante la malattia, come risulta da attestato telematico prot. n.173466546 del 1/12/2016 redatto dal medico curante, dott. Armando Torcianti (dati prognostici della malattia: dal 1/12/2016 al 31/01/2017).

Entrambe le missive inviate con raccomandata A.R. come si è detto, risultano restituite al mittente in quanto il sig. Federico Grilli non ha provveduto a ritirarle, nonostante lo stesso avesse indicato il domicilio eletto (in quanto diverso dalla residenza) per la reperibilità durante la malattia, in via Quarto n.1, Falconara Marittima (AN).

In data 1/03/2017, il dipendente ha contattato questa amministrazione telefonicamente ed è stato invitato a prendere conoscenza degli atti e documenti che lo riguardano, ed ha avuto in consegna le copie delle due missive sopra richiamate.

Con nota Racc.AR datata 8/03/2017, in difesa del sig. Federico Grilli, l'avv. Paolo Campanati, con studio legale in via Maratta, 14 Ancona, ha conseguentemente chiesto per conto del sig. Federico Grilli di esercitare ora per allora il diritto di chiedere un periodo di aspettativa non retribuito di 18 mesi, ai sensi dell'art.23, comma 2 del CCNL 1/09/1995 Comparto Sanità, chiedendo al contempo la revoca della comunicazione di preavviso di licenziamento di cui alla nota prot. n.4768 del 12/01/2017.

Con nota Racc. AR n.50463 del 24/03/2017, questa amministrazione ha comunicato di non accogliere l'istanza succitata formulata dal legale Campanati, in quanto tardiva e non presentata con la necessaria tempestività prevista per la fattispecie dalla normativa contrattuale vigente, rilevando tra l'altro, la circostanza che il dipendente ha omesso di ritirare le due missive recapitate al domicilio prescelto dallo stesso durante la malattia.

Ciò premesso, per quanto sopra riportato, tenuto conto dei periodi di assenza per malattia registrati dal sistema automatizzato di gestione delle presenze/assenze, riguardante l'ultimo triennio antecedente la data del 1/12/2016, (l'ultimo certificato di malattia reca la data 1/12/2016 e fino al 31/01/2017), risulta che il dipendente in questione ha fruito del seguente trattamento di malattia per un totale di 540 giorni di assenza:

- 264 assenza per malattia retribuita al 100%

- 90 giorni assenza per malattia retribuita al 90%
- 186 giorni assenza per malattia retribuita al 50%.

In merito al suddetto trattamento di malattia occorre precisare che, il primo periodo di assenza retribuita al 100% è necessariamente ricollegato in senso dinamico, al triennio precedente la data del primo certificato medico di malattia datato 3/02/2015 (triennio dal 3/02/2012 al 2/02/2015), durante il quale il dipendente ha fruito di 6 giorni di assenza per malattia; detto periodo, sommato a quello sopra indicato di 264 giorni, costituisce l'intero periodo di malattia retribuita al 100% di 270 giorni complessivi.

Il dipendente inoltre, non ha prodotto tempestiva istanza di voler fruire di ulteriore periodo di conservazione del posto come previsto dall'art.23, c. 2 del CCNL citato.

Per quanto sopra evidenziato, si ritiene sussistano le condizioni di legittimità che motivano la risoluzione individuale del rapporto di lavoro ex art.1110 del codice civile del sig. Federico Grilli, con effetto dal 31/12/2016.

### **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell'1/8/2011, avente ad oggetto "*Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17*" viste la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "*L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale*", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "*DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni*" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "*Insedimento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2*"; si propone l'adozione del seguente schema di determina:

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Federico Grilli, nato ad Ancona, il 9/09/1974, matricola n. 31428, inquadrato nel profilo professionale di Operatore Tecnico, cat.B, in data 31/12/2016 ha esaurito e superato il periodo di comporta di diciotto mesi (ovvero 540 giorni), previsto dall'art.23, c.1 del CCNL 1/09/1995 Comparto Sanità, come comunicato dal Dirigente responsabile della UOC Gestione Personale, con nota n.4768 del 12/01/2017, in quanto assente dal servizio per malattia per complessivi 18 mesi contrattualmente previsti, nei periodi riguardanti il triennio antecedente l'ultimo certificato di malattia, e con il trattamento sotto indicato:
  - 264 giorni retribuiti al 100%
  - 90 giorni retribuiti al 90%
  - 186 giorni retribuiti al 50%.
3. di prendere atto che il dipendente non ha presentato, prima del superamento del suddetto periodo e con tempestività la richiesta di conservazione del posto di cui all'art.23, comma 2, del CCNL 1/09/1995 del Comparto Sanità;
4. di intendere, per gli effetti, risolto con decorrenza 31/12/2016 il rapporto individuale di lavoro con il sig. Federico Grilli;
5. di riservarsi di effettuare con successivo e specifico provvedimento la quantificazione e liquidazione spettante dell'indennità sostitutiva di preavviso, di tutte le competenze di fine rapporto e del corrispettivo delle ferie maturate e non godute.

6. Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio Asur 2017, essendo rimessa a successivo provvedimento la quantificazione specifica degli oneri derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro con il Sig. Federico Grilli.
7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art.1 della L.R. 36/2013.
8. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Dirigente Amministrativo  
(dott.ssa Marinella Cardinaletti)

Il Dirigente Responsabile  
U.O.C. Gestione Personale  
(dott. Massimo Esposito)

**- ALLEGATI -**

*Nessun allegato.*